



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 4 del 26/01/2024

Proponente: Area ambiente, protezione civile, polizia locale
Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Ing. Fabio Mura

Oggetto: **Requisizione provvisoria dei loculi cimiteriali assegnati e non occupati**

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale deve istituzionalmente assicurare la sepoltura delle salme all'interno del cimitero comunale attraverso la realizzazione di loculi e/o la disponibilità di aree destinate alla realizzazione di sepolture ai privati;
- sono imminenti le procedure di costruzione dei nuovi blocchi di loculi, cellette ossario, campi di inumazione nel cimitero di Ponte Pizzinnu;
- con AVVISO di avvio del procedimento di revoca provvisoria delle concessioni in vita di loculi cimiteriali nel cimitero di via Balai e Ponte Pizzinnu, pubblicato sul sito istituzionale in data 16 Gennaio 2024, è stato dato avvio al procedimento amministrativo di revoca di 8 (otto) concessioni cimiteriali nel cimitero di via Balai e di 74 (settantaquattro) concessioni cimiteriali nel cimitero di Ponte Pizzinnu, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 241/1990, dando agli interessati il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni, memorie scritte e/o documenti inerenti l'Avviso, preavvertendo che trascorso il suddetto termine dalla pubblicazione dell'Avviso, il procedimento si sarebbe concluso con un provvedimento espresso di revoca;
- nel termine di 10 giorni non è pervenuta nessuna osservazione in merito.

Considerato che l'attuale disponibilità dei loculi è esaurita e che occorre far fronte alla tumulazione di due salme pervenute recentemente al cimitero comunale di Ponte Pizzinnu, prive di sepoltura;

Atteso che:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- è stata effettuata una ricognizione sui luoghi da cui è emerso che ci sono loculi disponibili comunque già concessi in vita a privati, che possono essere utilizzati per far fronte all'attuale emergenza;
- detti loculi sono individuati negli elenchi A e B al presente provvedimento, sono di n. 8 (otto) situati nel cimitero di via Balai e di n. 74 (settantaquattro) nel cimitero di Ponte Pizzinnu.

Dato atto che ad oggi la situazione si presenta eccezionale, urgente e determina l'assoluta e improrogabile necessità di intervenire, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Valutato che

- l'unica soluzione possibile, al momento, resta la requisizione dei loculi cimiteriali concessi ai privati per tumulazioni non utilizzati;
- non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative, che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a creare;

Considerato che, qualora non si dovesse provvedere nel breve termine, si aggraverebbe la situazione sopra esposta, per l'impossibilità di procedere agli ordinari seppellimenti.

Visti:

- l'art. 50, comma 5 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale ... Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali."*
- l'art. 54, comma 4 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. *"Il Sindaco quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;"*
- l'art. 117 del D.Lgs. 112/1998 e s.m.i. *"In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale."*
- la Legge Regionale del 2 Agosto 2018, n. 32;
- il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27.06.2006 e successivamente integrato e modificato.

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, le seguenti modalità, condizioni e criteri nonché limitazioni particolari, da applicare immediatamente per il seppellimento Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

provvisorio delle salme nei loculi non occupati, ma assegnati ai privati e ubicati all'interno del cimitero di via Balai e Ponte Pizzinnu, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sino al termine del **31 Dicembre 2024**:

1. di requisire, in via contingibile ed urgente, ed a titolo temporaneo dalla data odierna fino al 31.12.2024, nelle more delle procedure di costruzione dei nuovi blocchi di loculi, cellette ossario, campi di inumazione nel cimitero di Ponte Pizzinnu, i loculi cimiteriali già affidati in concessioni ai singoli richiedenti ma non ancora utilizzati, di cui agli elenchi allegati alla presente Ordinanza, con esclusione di quei loculi già occupati provvisoriamente come da Ordinanza Sindacale n. 9 del 31/03/2023;
2. prioritariamente verranno occupati i loculi non occupati acquisiti da cittadini residenti ancora in vita e di età più giovane;
3. non è consentita l'apposizione di lastre marmoree nei loculi occupati provvisoriamente;
4. in caso di decesso del concessionario del loculo, concesso ed occupato provvisoriamente da altro defunto con la presente ordinanza, il medesimo dovrà immediatamente essere liberato e trasferito in altro posto salma disponibile e da assegnare provvisoriamente;
5. si obbliga, il familiare del defunto tumulato provvisoriamente, a lasciare libero il loculo assegnato con la presente ordinanza, quando questo Ente metterà a disposizione il loculo definitivo;
6. nessun onere o spesa per la tumulazione provvisoria e la futura estumulazione per traslazione nel loculo definitivo sarà dovuta dai familiari dei defunti che andranno ad occupare i loculi definitivamente assegnati quando le salme, tumulate in via provvisoria, verranno definitivamente trasferite nei loculi definitivi;
7. la provvisorietà, in ogni caso, cessa con la concessione del loculo definitivo.

INFORMA

- che il Responsabile del Procedimento Amministrativo del presente atto è la Dott.ssa Lia Maria Rita Dettori (pec: ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it – mail: dettori.liamariarita@comune.porto-torres.ss.it);
- che gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso l'Ufficio Gestione Cimiteri e Polizia Mortuaria, facente capo all'Area ambiente, Protezione Civile, Polizia Locale - via Ponte Romano n. 55 - 07046 Porto Torres (SS).

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* e sul sito web di questo comune www.comune.porto-torres.ss.it ed affissa nei cimiteri comunali di via Balai e di Ponte Pizzinnu per il periodo di 30 giorni;
- di trasmettere copia della presente ordinanza, per le rispettive competenze a:
- ASSL Sassari – Servizio Igiene e Sanità Pubblica (pec: serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it);
- Compagnia Carabinieri di Porto Torres (pec: tss26942@pec.carabinieri.it);
- Comando di Polizia Locale (pec: polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- Ecologia e Trasporti San Giacomo (pec: ecologiaetrasportisangiacomosrl@pec.it)
- Ufficio Servizi Cimiteriali

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**